



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 del 05-05-2017

OGGETTO: Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Convenzione con l'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno e con il canile Multizonale di Offida.

L'anno duemiladiciassette, addì cinque del mese di maggio alle ore 13:00, in CASTEL DI LAMA nella consueta sala delle adunanze.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita nelle persone dei Signori:

RUGGIERI FRANCESCO	SINDACO	P
RE GIANLUCA	ASSESSORE	P
NARDINOCCHI ITALO	ASSESSORE	A
GIGLI LAURA	ASSESSORE	P
CORRADETTI ERSILIO	ASSESSORE	P

presenti n. 4

assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

☐ il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
☐ il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

☐ che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991 n. 281, "I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tali finalità dalla Regione";

Atteso che il canile multizonale di Offida non è in grado di soddisfare, per esaurita capienza della propria struttura, le necessità di questo Comune in materia di custodia e mantenimento dei cani randagi presenti sul territorio comunale;

Vista la legge regionale n. 10/97, dettante norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, che all'art. 2, comma 4, prevede che i Comuni, per lo svolgimento dei compiti affidati dalla medesima legge, possano avvalersi della collaborazione di associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato o gruppi protezionistici, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione;

Dato atto che per sopperire alle suddette esigenze è stata contattata l'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno, associazione non lucrativa, iscritta nel suddetto registro regionale, la quale si è dichiarata disponibile al servizio in oggetto, per la somma giornaliera di Euro 2,40= per ogni animale effettivamente ospitato ed alle altre condizioni specificate nell'allegato schema di convenzione proposto;

Ritenuto di avvalersi di tale associazione per il servizio di custodia e mantenimento della popolazione canina, in condizione vagante e randagia presente nel territorio comunale, per le unità canine che non possano trovare alloggio presso il canile multizonale di Offida;

Considerato che la spesa relativa a quanto sopra, del presunto ammontare di euro 14.000,00=, può essere fronteggiata mediante imputazione ai capp. 72 e 172/2, gestione competenza, del predisponendo bilancio per il corrente esercizio, stanziamenti adeguatamente disponibili;

Vista la L.R. n. 10 del 20/01/1977 e successive modificazioni ed il relativo Regolamento di attuazione;

Vista la circolare 10 marzo 1992, n. 9 del Ministero della Sanità;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

D E L I B E R A

di conferire, oltre al canile multizonale di Offida, all'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno, con sede legale in C/da Valle San Martino, 27 di Appignano del Tronto, il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi e vaganti, presenti nel territorio comunale per l'anno 2017, per il costo capitaro giornaliero di euro 2,40 ed alle condizioni specificate negli allegati schemi di convenzione, che si intendono, quale parti integranti e sostanziali del presente atto, recepiti ed approvati;

di autorizzare per quanto sopra il presuntivo impegno di spesa di euro 14.000,00= sui capitoli di bilancio per il corrente esercizio, indicati in premessa che presentano adeguata disponibilità;

la sig.ra Francesca Ameli, agente di polizia municipale, è indicata quale responsabile del procedimento.

di dichiarare, altresì, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ATTO DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

L'anno duemiladiciassette addì _____ del mese di _____ in Castel di Lama nella
civica residenza

VISTE

La Legge 14 agosto 1991 n. 281, la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 10, il Regolamento Regionale 13 novembre 2001 n. 2 e la Legge Regionale 3 aprile 2000 n. 26 che obbligano il Comune alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi catturati dal Servizio Veterinario dell'Area Vasta 5 e che assegnano agli enti protezionistici ruoli di rilevante importanza per la corretta applicazione della normativa;

CONSIDERATO

Che l'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) secondo quanto disposto dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266, regolata fiscalmente dal Decreto Legge 4 dicembre 1997 n. 460, iscritta al n. 337 dell'apposito Registro Regionale delle Associazioni del Volontariato – Sezione Sanità – per effetto del Decreto della Regione Marche 23 luglio 1997 n. 23 ed iscritta al n. 11 dell'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche Naturalistiche e di Volontariato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 19.05.1998 n. 49;

RITENUTO

Che l'affidabilità dell'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno è testimoniata da oltre venti anni di attività, nel corso dei quali ha svolto e svolge gratuitamente rilevanti funzioni di pubblica utilità con interventi di prevenzione, vigilanza e controllo del randagismo;

TRA

Cherubini Rita, nata ad Ascoli Piceno il 11.11.1965, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area di Vigilanza del Comune di Castel di Lama Codice Fiscale 80000270449, per la sua espressa qualifica

E

Orlanesi Alessandro, nato a Ascoli Piceno il 26.02.1955 e residente a Folignano in Via Colle Pasquale n. 50 – Cod. Fisc. RLNLSN55B26A462A – il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno - Cod. Fisc. 92007340448 – con sede legale in C/da San Martino n.27 Appignano del Tronto

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

L'A.P.P.A. provvederà a custodire e mantenere presso la propria struttura sita in località contrada S. Martino n. 27 in Comune di Appignano del Tronto, nel rispetto delle vigenti normative sanitarie, i cani randagi catturati dal Servizio Veterinario della Area Vasta 5 nel territorio del Comune di Castel di Lama, in attesa di eventuale affidamento a cittadini che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento.

ART. 2

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che alla data di sottoscrizione della presente convenzione, nel rifugio di Appignano del Tronto risultano n. 12 cani a carico dell'Amministrazione Comunale, in conformità al registro di carico e scarico.

ART. 3

Il Comune riconosce all'A.P.P.A. un rimborso spese per il servizio oggetto della presente convenzione, concordemente stabilito in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 560 del 12.03.2002, in Euro 2,40 (due/40) giornalieri per ogni animale effettivamente ospitato.

Il predetto rimborso, comprensivo di ogni spesa medico-veterinaria ordinaria, straordinaria, di profilassi, cura igienico sanitaria, smaltimento carcassa di animali deceduti, sarà rimborsato dal Comune mediante pagamenti trimestrali posticipati sul C.C.P. n. 11024635 intestato all'Associazione:

ART. 4

La esatta quantificazione degli importi da corrispondere trimestralmente in relazione alle presenze effettive, deriverà dai dati esposti sul registro di carico e scarico previsto dalla normativa sanitaria.

ART. 5

L'Amministrazione potrà, in ogni momento e senza preavviso, effettuare attraverso proprio personale sopralluoghi e disporre verifiche presso la struttura di cui all'art. 1, da effettuarsi comunque in presenza di almeno uno dei membri dell'Associazione.

ART. 6

I costi di realizzazione delle strutture esistenti e quelle eventualmente da realizzare sono stati e saranno a totale carico dell'Associazione che ne è di diritto proprietaria e ne concede l'uso vincolato all'Amministrazione Comunale:

ART. 7

La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dal 01.01.2017.

COMUNE DI CASTEL DI LAMA
IL RESPONSABILE
DELL'AREA VIGILANZA
(Cherubini Rita)

A.P.P.A

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO

F.to RUGGIERI FRANCESCO

La pubblicazione all'Albo
Pretorio é iniziata in data
09-05-2017

La presente deliberazione:

☐ non é soggetta a controllo
preventivo di legittimità ;

☐ é stata comunicata ai Signori
Capigruppo Consiliari con nota
n.6166 del 09-05-2017

Addì 09-05-2017

IL SEGRETARIO

F.to Travaglini Rinaldo

Certificato di eseguita
pubblicazione

N.367 del Reg.

Il sottoscritto Segretario certifica che la
presente deliberazione é stata pubblicata in
copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal
09-05-2017 al 24-05-2017 e che contro di
essa non sono/sono pervenute opposizioni o
ricorsi.

Addì

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 09-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE